



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 150

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 12 ottobre 2023

INDICE

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2 ^a (Giustizia):	
<i>Plenaria</i>	Pag. 3
9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):	
<i>Plenaria</i>	» 10

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62)</i>	Pag. 17

Commissioni straordinarie

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 18

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per le questioni regionali:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	Pag. 20
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale:	
<i>Plenaria</i>	» 21
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 24
Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:	
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	» 25
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	» 25

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Giovedì 12 ottobre 2023

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni degli emendamenti 10.25 (testo 2) e 13.19 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede quindi se vi siano ulteriori richieste di intervento per illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.7 diretto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 4. L'articolo in esame, infatti, rappresenta un compendio dei vizi e degli errori del provvedimento in quanto interviene per aumentare le pene in relazione ad alcune fattispecie di reato, in particolare per quanto riguarda i delitti di produzione, traffico

e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. Come già ribadito anche in discussione generale, intervenire con un decreto-legge in materia penale rappresenta una distorsione delle disposizioni costituzionali, senza considerare che prevedere semplicemente l'aumento delle pene edittali senza risolvere le cause dei fenomeni non comporta alcuna efficacia dissuasiva ma si presenta come mera propaganda nei confronti dell'opinione pubblica a riprova del populismo penale che caratterizza l'azione di governo. Con specifico riferimento alla modifica introdotta all'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti essa è chiaramente diretta a consentire, grazie all'aumento della pena massima da 4 a 5 anni, la misura della custodia cautelare in carcere e l'arresto in flagranza. Poiché lo scopo di tale modifica è esclusivamente repressivo, si dichiara sconcertato dal fatto che il governo non abbia svolto un'analisi di impatto di questa norma rispetto al potenziale aumento della popolazione carceraria. Ad oggi, infatti, il 30 per cento dei detenuti è in carcere per reati di droga e tale percentuale rappresenta la cifra più alta di tutti i paesi europei. Ricorda inoltre come tale percentuale sia comunque più bassa dei dati del 2011 quando l'Italia fu condannata dalla Corte EDU nel caso Torreggiani per le condizioni di sovraffollamento delle sue carceri. Poiché, come più volte rimarcato, per alleggerire la popolazione carceraria in seguito a tale pronuncia giudiziaria si era proceduto alla riduzione delle pene proprio per i reati di cui all'articolo 73 di lieve entità, è del tutto ragionevole ritenere che le modifiche apportate con questo decreto-legge produrranno un'esplosione dei detenuti, ponendo ulteriormente in difficoltà il sistema carcerario italiano.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*), nell'illustrare i contenuti dell'emendamento a sua prima firma 4.0.1, invita tutti i Gruppi parlamentari a valutarne l'approvazione in quanto riguarda la possibilità di intervenire per ridurre la circolazione di armi private nel Paese. Precisa inoltre che l'emendamento non riguarda la circolazione di armi per uso sportivo o venatorio. Ridurre la circolazione di armi tra privati comporterebbe un'operazione di prevenzione rispetto a reati commessi in ambito familiare – come ad esempio i femminicidi – o in contesti di vicinato – come le liti condominiali; tale effetto preventivo, peraltro, verrebbe ad esplicarsi anche in contesti degradati in cui moltissimi giovani vengono dotati di armi da fuoco, utilizzate poi per commettere reati di forte allarme sociale. La proposta emendativa 4.0.1, inoltre, introduce specifici obblighi di informazione e consente, attraverso l'accesso incrociato a diverse banche dati, di monitorare in tempo reale da parte degli organismi preposti l'acquisto di armi effettuato da soggetti già segnalati come ad esempio gli *stalker*.

Interviene brevemente la senatrice MAIORINO (*M5S*) per aggiungere la propria firma all'emendamento 4.0.1.

Il senatore LISEI (*FdI*) illustra l'emendamento 4.12 (testo 2) che rende evidente come, per la sua forza politica, il contrasto ad alcuni reati

pericolosi per la sicurezza urbana rappresenti una assoluta priorità, diversamente da altri movimenti politici che hanno invece a cuore esclusivamente la situazione della popolazione carceraria. Osserva infatti, per inciso, che la modifica operata dall'articolo 4 del decreto-legge sull'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti non ha comportato sinora alcuna esplosione della popolazione carceraria, benché sia già in vigore. Infatti l'articolo 73, comma 5, come modificato dal provvedimento in esame, consente ai magistrati la mera possibilità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere, lasciando tale scelta al ponderato giudizio dei giudici, i quali applicano le misure cautelari in carcere come *extrema ratio*. Pur rispettando la posizione ideologica di alcune forze politiche che si battono per la legalizzazione degli stupefacenti, osserva che il pericolo di un sovraffollamento carcerario non può rappresentare un ostacolo all'attività del legislatore il quale, legittimamente, interviene sulla normativa in vigore per individuare possibili soluzioni al fine di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza. Per alleggerire o svuotare le carceri si arriverebbe al paradosso di eliminare progressivamente tutti i reati. L'emendamento 4.12 (testo 2), invece, è diretto a risolvere un problema molto sentito dai cittadini, che è quello dello spaccio di strada, fenomeno che è quasi sempre ricondotto nell'ambito di applicazione dell'articolo 73, comma 5, del testo unico sugli stupefacenti, in quanto, per dimostrare le plurime cessioni di droga, occorrerebbero indagini molto lunghe e impegnative da parte delle forze dell'ordine. Il combinato disposto delle norme introdotte dal decreto-legge in esame e della modifica proposta nell'emendamento 4.12 (testo 2) consentirebbe invece di applicare allo spaccio di strada, che rappresenta comunque un reato di forte allarme sociale, le pene più gravi già previste dall'articolo 73: è legittimo infatti ritenere che se la detenzione di sostanze stupefacenti è condotta con finalità di lucro sia esclusa la lieve entità del fatto. Ricorda infine che l'ordinamento vigente, in applicazione della funzione rieducativa della pena, già prevede dei percorsi in comunità per i detenuti tossicodipendenti.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 5 del provvedimento, che a suo parere interviene con misure propagandistiche senza risolvere il problema della delinquenza minorile e delle situazioni di degrado sempre più frequenti nel nostro Paese. L'approccio meramente propagandistico è evidente in particolare nell'articolo 5, in quanto introduce strumenti di dubbia utilità per sconfinare la delinquenza minorile come il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari, il cui controllo appare difficile se non impossibile. Anche la previsione dell'avviso orale del questore nei confronti del minore infradodicesimo, a suo parere, rappresenta una mera enunciazione propagandistica che, nella migliore delle ipotesi, non avrà effetto, ovvero provocherà un irrigidimento ulteriore da parte del minore.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 5, i quali sono diretti a integrare il testo del

decreto-legge per intercettare la devianza giovanile senza snaturare il sistema penale minorile che rappresenta un'eccellenza del sistema giuridico italiano. Infatti, l'emendamento 5.4, ad esempio, secondo le indicazioni di alcuni auditi integra le previsioni dell'articolo 5 prevedendo che in caso di applicazione di misure preventive sia avvertito anche il Pubblico Ministero presso il Tribunale dei minorenni, affinché ne sia informato laddove dovesse poi procedere all'apertura di un fascicolo. Il suo Gruppo infatti non è pregiudizialmente contrario alla previsione di misure di prevenzione che prevenzano una risposta penale per quanto riguarda i reati minorili. La propria parte politica contesta invece, in via generale, l'atteggiamento della maggioranza che facendo strame di ogni principio di proporzionalità del diritto penale, ha intenzione di punire allo stesso modo i piccoli spacciatori di strada e i grandi narcotrafficienti. Con riferimento all'articolo 5, ad esempio, le criticità riguardano in particolare l'ammonizione per gli infradodicenni in quanto tale strumento non sembra utile a contrastare la delinquenza minorile: per questo nell'emendamento 5.23 si propone non già di convocare il minore bensì di convocare i genitori e, coinvolgendo la famiglia, anche a fini più generali di prevenzione.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), illustrando gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 6, ribadisce come anche questa disposizione evidenzi il percorso sbagliato scelto dal governo per il contrasto alla delinquenza minorile. L'aumento delle pene, l'incremento della custodia cautelare in carcere, rappresentano un approccio antitetico rispetto a quello che ha ispirato la giustizia minorile italiana, fin dalla sua istituzione diretta alla rieducazione del minore, in cui il carcere rappresenta l'*extrema ratio*. Inoltre, come già ampiamente rappresentato negli interventi precedenti, il sistema carcerario minorile non dispone di risorse sufficienti per sostenere un aumento dei minori detenuti: per questa ragione, gli emendamenti presentati propongono soluzioni alternative, strutturali, in comunità per assicurare ai giovani la possibilità di reinserimento sociale ed evitare il sovraffollamento nelle carceri.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene per ribadire che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 6 sono tutti diretti a sottolineare la posizione secondo cui l'ordinamento italiano applica il principio di residualità della pena detentiva per i minori in quanto obiettivo primario è la rieducazione dei giovani che delincono e il loro reinserimento nella società.

Il senatore LISEI (*FdI*) illustra l'emendamento 6.19, elaborato a seguito delle audizioni, il quale prevede, in coerenza con quanto già previsto dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6, la possibilità di adottare misure cautelari con riferimento ai reati commessi da minori che prevedono la pena non inferiore nel massimo a 3 anni. Al riguardo, sottolinea che l'abbassamento della soglia per l'applicazione di misure cautelari per i minori, è funzionale anzitutto all'attivazione di soggetti, come gli assistenti sociali, che hanno il

compito istituzionale di recuperare il minore stesso: la proposta non è, cioè, diretta ad aumentare la custodia in carcere, che non rappresenta infatti l'unica misura cautelare prevista nel nostro ordinamento, bensì alla rieducazione dei giovani che delinquono. Con riferimento all'emendamento 6.28, segnala che la proposta è diretta a realizzare esigenze special-preventive e general-preventive, prevedendo la possibilità di graduare l'attenuante ad effetto speciale della minore età prevista dall'articolo 98 del codice penale. Non tutti i minori, infatti, sono uguali e pertanto deve essere lasciata alla discrezionalità del giudice la valutazione circa la diminuzione della pena per la minore età, soprattutto se i minorenni che delinquono non mostrano risipiscenza ovvero sono prossimi alla maggiore età. È questo il caso, ad esempio, di un recente fatto di cronaca avvenuto a Bologna in cui una ragazza è stata uccisa a coltellate da un proprio coetaneo al quale, pur non mostrando alcun segno di pentimento, è stata applicata l'attenuante di cui all'articolo 98.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) illustra l'emendamento 7.4, diretto a precisare, dal punto di vista procedurale, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nel caso in cui si proceda per i reati previsti dall'articolo 609-*decies*, primo comma del codice penale, ovvero per tutti i casi in cui risulti il coinvolgimento o il possibile pregiudizio per un minorenne nella commissione di reati da parte degli adulti. Chiede infine di considerare illustrati i propri emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 7, diretti ad assicurare la più ampia tutela e protezione a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale. Il tema della decadenza automatica dalla responsabilità genitoriale è infatti di notevole delicatezza e deve essere sempre affrontato con equilibrio. Contrariamente alle critiche che spesso gli sono rivolte, infatti, il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto un approccio equilibrato tra garantismo e giustizialismo, tanto che per la prevenzione dei fenomeni disciplinati dal decreto-legge in esame ha proposto misure per il reinserimento sociale, la rieducazione ma anche l'istituzione di piani di edilizia carceraria finalizzati a risolvere problemi endemici del sistema italiano. Non occorre infatti cedere a perversioni legalitarie, ma valutare l'offensività della condotta secondo i principi rigorosi della dottrina generale del diritto penale, in particolare quando la selezione dei fatti puniti con la privazione della libertà personale siano compiuti da minori.

I restanti emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 7 si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 878

(al testo del decreto-legge)

Art. 10**10.25 (testo 2)**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 5, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

Art. 13**13.19 (testo 2)**

COSENZA, MANCINI, DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI, DELLA PORTA, RASTRELLI, SALLEMI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, SISLER, SILVESTRONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, inserire i seguenti commi:

“3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i produttori di dispositivi elettronici di nuova produzione, commercializzati e venduti in Italia, garantiscono che il *parental control* è impostazione predefinita attivata.

3-ter. È obbligo dei soggetti di cui al comma precedente ovvero degli operatori preposti, in fase di installazione del *parental control*, inibire l'accesso a siti e trasmissioni che:

a) offrono contenuti pornografici, accessori sessuali, attività orientate al sesso, siti che supportano l'acquisto *online* di tali beni e servizi;

b) forniscono informazioni o promuovono il gioco d'azzardo o supportano il gioco d'azzardo *online*, le scommesse;

c) forniscono informazioni, promuovono o supportano la vendita di armi e articoli correlati, siti che presentano o promuovono violenza o lesioni personali, comprese le lesioni autoinflitte, il suicidio, o che mostrano scene di violenza gratuita, insistita o efferata;

d) promuovono o supportano l'odio o l'intolleranza verso qualsiasi individuo o gruppo;

e) promuovono o supportano l'anoressia, la bulimia, l'uso di sostanze stupefacenti, di alcol o di tabacco, siti che forniscono strumenti e modalità per rendere l'attività *online* irrintracciabile.”. ».

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Giovedì 12 ottobre 2023

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (n. 78)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Interviene in discussione generale la senatrice NATURALE (M5S), la quale preannuncia la presentazione, da parte del suo Gruppo, di un parere favorevole con osservazioni sull'atto in esame (pubblicato in allegato).

Sottolinea, in particolare, la necessità di intervenire sull'articolo 3 del provvedimento, che detta disposizioni in materia di divieto di abbattimento selettivo di pulcini, per introdurre, nella disciplina del processo

di abbattimento dei pulcini maschi, l'obbligo di stordimento precedente l'abbattimento.

Auspica che il Governo accolga la suddetta osservazione.

Intervenendo anche a nome del correlatore Cantalamessa, il relatore per la 10^a Commissione SATTÀ (*FdI*), presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), facendo particolare riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, sottolinea che i relatori non hanno tenuto conto dei rilievi formulati al riguardo dalle associazioni impegnate nella tutela degli animali, né delle opportune osservazioni della senatrice Naturale. Preannuncia pertanto il voto contrario sullo schema di parere dei relatori.

La senatrice NATURALE (*M5S*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere dei relatori, si rammarica che nessuna delle osservazioni proposte dal Gruppo del Movimento 5 Stelle sia stata accolta.

Lamenta specificamente il mancato accoglimento dell'imposizione dell'obbligo di stordimento prima dell'abbattimento dei pulcini maschi, a tutela del benessere degli animali, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, nonché secondo quanto richiesto dalle associazioni di protezione degli animali.

Il relatore per la 10^a Commissione SATTÀ (*FdI*) specifica di non ritenere necessario integrare lo schema di parere precedentemente presentato nel senso proposto dalla senatrice Naturale.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, lo schema di parere dei relatori è infine posto in votazione.

Le Commissioni riunite approvano a maggioranza. Risulta pertanto preclusa la votazione dello schema di parere a prima firma della senatrice Naturale.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 78

Le Commissioni 9^a e 10^a riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, di seguito anche il « regolamento », relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

visto il parere reso ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023;

considerate le osservazioni della 4^a Commissione permanente;

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita innanzitutto il Governo, con riferimento all'articolo 3, comma 2, a valutare l'ampiezza dei casi di esenzione dal divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile, posto al comma 1, alla luce della disciplina di delega;

sempre con riguardo al divieto di cui all'articolo 3, si invita a considerare l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento; al comma 3 dello stesso articolo, si suggerisce, inoltre, di valutare la previsione inerente ai metodi di abbattimento dei pulcini tenendo conto di quanto previsto, in proposito, dall'allegato I al regolamento;

in relazione all'articolo 5, comma 2, si consideri l'opportunità, sul piano formale, di prevedere un'intesa « nella » Conferenza Stato-regioni, anziché « con la » medesima Conferenza. Inoltre, parrebbe opportuno valutare se la previsione in tema di campagne informative sulla filiera di provenienza trovi riscontro tra i principi e criteri direttivi della delega;

con riguardo all'articolo 7, si osserva, sul piano formale, che la rubrica dello stesso articolo menziona solo la vigilanza sugli incubatoi;

infine, all'articolo 8, che disciplina le sanzioni amministrative, si invita il Governo a valutare l'opportunità di introdurre una disposizione in tema di destinazione dei proventi delle sanzioni medesime.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI NATURALE, MAZZELLA, GUIDOLIN, SABRINA LICHERI, PIRRO E NAVE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 78

Le Commissioni 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Atto n. 78);

considerato che:

l'articolo 3 dello schema di decreto in esame reca il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus*, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, con ciò attuando il principio di delega di cui al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 18 della legge n. 127 del 2022. Nel medesimo articolo, al comma 2, tuttavia, sono altresì definite le ipotesi di inapplicabilità del citato divieto, che risultano essere particolarmente impattanti sul benessere animale;

il divieto di abbattimento selettivo di pulcini, infatti, non si applica alle eventualità espresse nelle lettere dalla *a*) alla *f*) dell'articolo 3, comma 2, tra cui figurano il caso in cui non sia stato possibile rilevare in tempo utile il sesso e il caso dei cosiddetti « errori di sessaggio », vale a dire le identificazioni erronee del sesso legate alla sensibilità e alla percentuale di affidabilità della tecnologia impiegata;

sempre con riferimento al citato comma 2 dell'articolo 3, il Dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ha rilevato che: « i casi di esenzione dal divieto previsti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) non sembrano trovare riscontro nella disciplina di delega »;

al proposito, a titolo esemplificativo, la locuzione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), che esclude l'applicazione del divieto « con riferimento ai pulcini per i quali non sia stato possibile rilevare in tempo utile il sesso » appare particolarmente generica, proprio perché non vi si accostano ulteriori elementi valevoli a meglio descrivere il caso di specie;

come evidenziato nella relazione illustrativa dello schema di decreto, la tecnologia AAT (*Agri Advanced Technologies*), sebbene ritenuta la più affidabile in termini di corretta individuazione del sesso dell'embrione, al momento permette di identificare il solo sesso dell'embrione di pulcini della specie *Gallus Gallus domesticus* « *brown* ». Di contro, per gli embrioni di linea « *white* », con colorazione delle piume bianca, le tecnologie al momento disponibili non sono altrettanto performanti. L'inattendibilità dei risultati e i margini di errore nel processo di identificazione integrano, dunque, le ipotesi di inapplicabilità dei divieti;

nella medesima relazione illustrativa è altresì rimarcato che, allo stato, quale che siano le misure e la tecnologia impiegata, non possono escludersi margini di errore, ovvero situazioni di blocco del processo di identificazione e di impossibilità di rilevare tempestivamente il sesso. Tale precisazione fa salve, dal punto di vista della responsabilità, una serie indefinita di situazioni ed evenienze che, per vero, sotto il profilo applicativo, finiscono per indebolire la portata del divieto stesso di abbattimento di pulcini di linea maschile;

l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), riguarda l'adozione di « linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le più avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione ». Secondo studi scientifici, tuttavia, già dal settimo giorno l'embrione sarebbe in grado di provare l'esperienza del dolore e, pertanto, appare auspicabile abbassare la detta soglia temporale almeno entro il nono giorno dall'incubazione, finché le adeguate tecnologie sul mercato non siano disponibili su larga scala;

in tema di sanzioni amministrative, l'articolo 8, comma 2, nulla dispone in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse. Un aspetto che dovrebbe essere utilmente considerato;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valutare l'opportunità di anticipare l'entrata in vigore del divieto di abbattimento selettivo di pulcini di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, in linea con il criterio specifico di delega di cui all'articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127 che prevedeva l'introduzione del suddetto divieto entro il 31 dicembre 2026;

stante la genericità della previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*) dello schema di decreto in esame e al fine di distinguere le ipotesi di negligenza da quelle di « caso fortuito » ovvero di « forza maggiore » ovvero relative allo stato delle conoscenze tecnologiche, dettagliare i casi in cui non sia possibile rilevare in tempo utile il sesso dei pulcini;

garantire, anche attraverso una eventuale specificazione testuale, l'obbligatorietà di forme di stordimento preventivo da applicare a tutti i

casi indicati all'articolo 3, comma 2 dello schema di decreto legislativo in esame;

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), in tema di stesura di linee guida per promuovere l'utilizzo di macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, adottare misure atte ad incoraggiare una maggiore sperimentazione dei nuovi macchinari che siano in grado di lavorare su più linee di uova, anche abbassando la soglia dei giorni entro cui è possibile determinare il sesso dei pulcini;

all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), in tema di stesura di linee guida per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili più avanzate volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi, prevedere il coinvolgimento degli enti e delle associazioni aventi ad oggetto la protezione degli animali, attraverso attività di ascolto, già previste per le associazioni nazionali di categoria;

all'articolo 5, comma 1, in aggiunta a quanto elencato alle lettere da *a*) a *c*), prevedere la stesura di un piano di rafforzamento, sia delle attività di vigilanza di cui all'articolo 7 dello schema di decreto in esame, sia dei controlli attinenti al possesso dei requisiti di carattere generale riguardanti il benessere animale, la regolarità degli impianti e delle attrezzature sotto il profilo igienico-sanitario, la formazione del personale, la tenuta della documentazione di riferimento, nonché i requisiti specifici per il settore avicolo;

all'articolo 5, comma 1, in aggiunta a quanto elencato alle lettere da *a*) a *c*), prevedere la stesura di un piano di transizione per consentire il progressivo adeguamento delle imprese produttrici nonché dei vari soggetti coinvolti agli effettivi termini di decorrenza del divieto del 31 dicembre 2026, anche per quanto concerne la graduale attenuazione delle pratiche consentite fino alla predetta data, fortemente impattanti sul benessere animale;

prevedere che le linee guida per la promozione delle campagne informative di cui all'articolo 5, comma 2, contemplino anche la valorizzazione delle produzioni biologiche delle uova e degli ovoprodotti, rispetto alle quali sono previsti elevati *standard* di benessere animale;

prevedere una disposizione volta a rendere prioritarie le opzioni di cui all'articolo 6, rispetto all'ipotesi di eventuale abbattimento dei pulcini maschi rientranti nei casi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2, dell'articolo 3, rendendo in ogni caso come preferibile l'opzione di reinserimento dei pulcini maschi rispetto a quella dell'utilizzo per l'alimentazione cui fare ricorso solo in via residuale;

al fine di scongiurare qualsivoglia forma di contaminazione biologica e, nello stesso tempo, salvaguardare la sicurezza alimentare, chia-

rire la portata, attraverso specificazioni applicative, della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), secondo cui nei casi indicati all'articolo 3, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), i pulcini possono essere utilizzati per l'alimentazione animale;

per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, all'articolo 8, comma 1, aumentare da 5.000 euro a 15.000 euro il minimo edittale della sanzione amministrativa ivi prevista e all'articolo 8, comma 2, aumentare da 15.000 euro a 30.000 euro il massimo edittale della sanzione amministrativa ivi prevista;

all'articolo 8, prevedere che i proventi delle sanzioni amministrative ivi previste siano devoluti per attività riguardanti la tutela degli animali e il benessere animale, anche a favore di enti ed associazioni aventi ad oggetto la protezione degli animali;

al fine di sopperire alle possibili perdite economiche a livello interno scaturenti dal divieto di uccisione degli embrioni maschi di pulcino, prevedere, sulla scorta del modello francese, mediante appropriate previsioni normative, misure di finanziamento a favore dei produttori nazionali, in modo da garantirne la competitività sulle piattaforme europee ed internazionali;

stanti le forti limitazioni riguardanti l'identificazione del sesso dell'embrione di linea « *white* », supportare – attraverso l'allocazione di idonee risorse – la ricerca e lo studio di nuove tecnologie in grado di neutralizzare il margine di errore nel processo di tempestiva identificazione del sesso dei pulcini, salvaguardando contemporaneamente la salute e il benessere animale.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Giovedì 12 ottobre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

indi del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,30

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO FRANCESCO PAOLO PERCHINUNNO, PRESIDENTE NAZIONALE DI AIGA – ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, ACCOMPAGNATO DALL'AVVOCATO GIUSEPPE MURONE, E DEL DOTTOR CLAUDIO CASTELLI, PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA, DEL DOTTOR MAURIZIO DE LUCIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO, E DEL DOTTOR ARMANDO SPATARO, GIÀ PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Giovedì 12 ottobre 2023

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente Provvisorio
TERZI DI SANT'AGATA

indi della Presidente
PUCCIARELLI

La seduta inizia alle ore 9,40.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

La Commissione, dopo il breve indirizzo di saluto del presidente provvisorio TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), procede alla votazione per l'elezione del Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori: AMIDEI (*FdI*), BARCAIUOLO (*FdI*), Susanna CAMUSSO (*PD-IDP*), Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*), GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), LOMBARDO (*Az-IV-RE*), Paola MANCINI (*FdI*), Cinzia PELLEGRINO (*FdI*), Stefania PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), SENSI (*PD-IDP*), SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*), TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*), ZANETTIN (*FI-BP-PPE*).

Risulta eletta, con 11 voti, la senatrice Stefania PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Risultano altresì un voto per il senatore Spagnolli e 3 schede bianche.

La presidente PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) assume la presidenza.

La Commissione procede quindi alla votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Partecipano alla votazione i senatori: AMIDEI (*FdI*), BARCAIUOLO (*FdI*), Anna BILOTTI (*M5S*), Susanna CAMUSSO (*PD-IDP*), Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*), GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), LOMBARDO (*Az-IV-RE*), Paola MANCINI (*FdI*), Gisella NATURALE (*M5S*), Cinzia PELLEGRINO (*FdI*), Stefania PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), SENSI (*PD-IDP*), SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*), TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*), ZANETTIN (*FI-BP-PPE*).

Risultano eletti Vice Presidenti il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), con 10 voti, e il senatore SENSI (*PD-IDP*), con 6 voti. Risulta altresì un voto per il senatore Spagnolli.

Risultano eletti Segretari il senatore BARCAIUOLO (*FdI*), con 9 voti, e SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), con 7 voti. Risulta altresì un voto per il senatore Sensi.

La presidente PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) formula un breve indirizzo di ringraziamento. Invita i Gruppi parlamentari a comunicare alla Presidenza i nomi dei propri rappresentanti in Commissione e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 10,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 12 ottobre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Vice Presidente
AMIDEI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,45

AUDIZIONE DEL DOTTOR VINCENZO DE LUCA, PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA, IN RELAZIONE ALL'A.C. 1416 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE, PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO DEL PAESE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 12 ottobre 2023

Plenaria

Presidenza del presidente
Alberto STEFANI

La seduta comincia alle 9,05.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Atto n. 83.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che i componenti della Commissione possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento della Camera.

In riguardo allo schema di decreto in oggetto, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro sabato 28 ottobre.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Matera, per lo svolgimento della relazione.

La deputata Mariangela MATERA (*FDI*), *relatrice*, illustra lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esame, che prevede l'approvazione della Nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per il 2023. Tale documento, che costituisce parte integrante dello schema di decreto cui è allegato, è stato redatto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ed è stato quindi approvato dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS) il 27 febbraio 2023.

Ricorda che la determinazione delle capacità fiscali, congiuntamente a quella dei fabbisogni *standard*, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato il compito di istituire un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Per quanto riguarda il comparto comunale, tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale (FSC), il quale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è in parte alimentata con una quota del gettito dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni stessi. L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni *standard*, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2030. Per il 2023, la percentuale delle risorse del Fondo da distribuire con i criteri perequativi è del 65 per cento.

In coerenza con il quadro ordinamentale appena ricordato, nella medesima data in cui la CTFS ha approvato la Nota allegata allo schema di decreto in esame, essa ha approvato, altresì, la Nota metodologica con l'aggiornamento e la revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni delle Regioni a statuto ordinario per il 2023 e la Nota metodologica del Fondo di solidarietà comunale per il 2023, il quale è stato poi ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.

Venendo al contenuto dello schema di decreto in esame, sottolinea che esso dispone l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, con l'aggiornamento all'anno 2019 della base dati di riferimento (Allegato A) e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo (Allegato B).

Rammenta che la capacità fiscale rappresenta il gettito potenziale da entrate proprio di un territorio, considerate la base imponibile e l'aliquota *standard*. Essa costituisce quella quota parte di gettito che non riflette l'esercizio di scelte autonome degli enti, che possono ad esempio riguardare i livelli delle aliquote o l'introduzione di deduzioni e/o esenzioni. La metodologia di stima della capacità fiscale è dunque la procedura attraverso cui le entrate dei comuni sono depurate dalle componenti che dipendono dalle scelte autonome degli amministratori locali. La previgente nota metodologica è stata adottata con il decreto ministeriale 16 novembre 2017; negli anni dal 2017 ad oggi le stime sono state aggiornate, ma a metodologia invariata. Precisa che vengono inviati alle Camere, per ricevere il parere delle Commissioni competenti, solo gli schemi di decreto che, come questo, modificano la metodologia di calcolo e non anche quelli che si limitano ad aggiornare le stime ai cambiamenti registrati nelle variabili assunte a riferimento.

In via generale, ricorda che le entrate comunali che concorrono alla formazione della capacità fiscale si riferiscono a due principali tipologie: le entrate tributarie (IMU; addizionale IRPEF; imposte e tasse minori

quali la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e l'imposta di soggiorno e di sbarco); entrate extra-tributarie: la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni; i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti. Non rientrano, invece, nel perimetro delle entrate che generano capacità fiscale i fondi perequativi, i trasferimenti correnti, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzione di attività finanziarie, l'accensione di nuovi prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere o cassiere e le entrate per conto terzi e partite di giro. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, la componente rifiuti è invece neutralizzata, nel senso che essa è inclusa anche nella procedura di calcolo dei fabbisogni *standard*.

Venendo alle novità introdotte nella metodologia di calcolo delle capacità fiscali con la Nota metodologica in esame, fa presente che esse riguardano principalmente la valutazione del gettito *standard* dell'IMU e delle entrate residuali.

Per quanto riguarda l'IMU si è proceduto a una standardizzazione del gettito effettivo dell'anno 2019. La precedente stima del gettito *standard* IMU si basava ancora sulla proiezione in avanti della standardizzazione del gettito relativo all'anno 2015, tenendo conto delle variazioni per ciascun comune delle basi imponibili catastali. Per stimare il gettito ad aliquota di base dell'IMU, che rappresenta complessivamente il 63 per cento della capacità fiscale complessiva dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, è stato utilizzato il metodo RTS (*Representative Tax System*), il quale determina la capacità fiscale applicando la normativa fiscale *standard* con le basi imponibili di ciascun comune. In particolare, è stata utilizzata la procedura di standardizzazione del gettito effettivamente riscosso dai comuni (criterio RTS del gettito « effettivo » *standard*), la quale determina la capacità fiscale in maniera pari al gettito effettivo valutato ad aliquota di base. Per evitare effetti distorsivi ai danni dei comuni con minore evasione fiscale, il gettito effettivo è stato corretto con il *tax gap* per l'IMU.

Anche per la stima della capacità fiscale 2023 dell'addizionale comunale IRPEF è utilizzato il metodo RTS, applicando l'aliquota dello 0,4 per cento alla base imponibile desumibile dalle dichiarazioni dei redditi IRPEF. I dati sono aggiornati alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2020 e relative all'anno d'imposta 2019.

Le ulteriori variazioni metodologiche riguardano l'aggiornamento della metodologia di stima della cosiddetta capacità fiscale residuale, che misura il gettito *standard* delle entrate tributarie minori (come l'imposta di soggiorno, la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni), nonché di alcune delle entrate extra tributarie (vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni come i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti). Per i tributi minori e per le entrate extra-tributarie, per le quali le

basi imponibili e le aliquote o tariffe non sono determinabili agevolmente, la determinazione della capacità fiscale è basata su stime economiche (metodo RFCA).

Un'ulteriore modifica riguarda la definizione della classe di appartenenza dei comuni in relazione alla quale viene calcolata la media della variabile reddituale pro-capite. Nel precedente modello, a ogni comune veniva attribuito il reddito pro capite medio calcolato con riferimento alla sola classe demografica di appartenenza. Nel nuovo modello è stato inserito un criterio aggiuntivo, che distingue i comuni anche a seconda della loro collocazione in una zona geografica (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, e Sud) assicurando così una maggiore omogeneità all'interno dei gruppi.

Una terza modifica riguarda la standardizzazione separata dei proventi da mense scolastiche. Poiché il servizio della mensa scolastica non è omogeneo tra i comuni e il metodo della standardizzazione, a differenza dalle altre entrate residuali, deve tener conto della metodologia dei fabbisogni *standard*, il gettito *standard* è stato determinato con procedura autonoma rispetto alle altre entrate residuali.

Un'ultima novità metodologica in tema di capacità fiscale residuale concerne l'introduzione di un regime transitorio che prevede l'applicazione graduale, in tre anni, della nuova stima. Con il nuovo modello, infatti, la capacità fiscale residuale si è ridotta dell'8 per cento rispetto all'ultimo aggiornamento effettuato nel 2021. Il percorso di transizione triennale mantiene invariata per i prossimi due anni la base dati di riferimento, anche alla luce di alcuni aspetti critici legati all'utilizzo dei dati relativi agli anni 2020 e 2021 fortemente influenzati dagli effetti della crisi epidemiologica.

Per concludere, segnala che sullo schema di decreto ministeriale in esame non è stata acquisita l'intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali nel corso della seduta del 21 giugno 2023.

Alberto STEFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in discussione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Giovedì 12 ottobre 2023

Plenaria (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Tommaso Antonino CALDERONE

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

(Deliberazione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione del 4 ottobre 2023, sul quale è stata acquisita l'intesa del Presidente del Senato e del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal Presidente.

La seduta termina alle ore 8,40.

Plenaria (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Tommaso Antonino CALDERONE

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione in videoconferenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, del dott. Francesco Del Pizzo, responsabile strategie di sviluppo rete e dispacciamento di Terna S.p.a.

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Francesco DEL PIZZO, *responsabile strategie di sviluppo rete e dispacciamento di Terna S.p.a.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, a più riprese, nonché i senatori Antonio NICITA (*PD-IDP*) e Marco MELONI (*PD-IDP*).

Francesco DEL PIZZO, *responsabile strategie di sviluppo rete e dispacciamento di Terna S.p.a.*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare il dott. Del Pizzo per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

ALLEGATO

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'INDIVIDUAZIONE DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALLA CONDIZIONE D'INSULARITÀ E SULLE RELATIVE MISURE DI CONTRASTO**PROGRAMMA**

L'introduzione del principio di insularità in Costituzione al sesto comma dell'articolo 119 (legge cost. n. 2 del 2022) ha determinato il riconoscimento delle peculiarità insulari, con l'obiettivo di superare gli svantaggi derivanti da tale condizione geografica e di promuovere le misure idonee a rimuovere i pregiudizi ad essa connessi.

L'insularità rappresenta infatti un ostacolo alla uguaglianza sostanziale, determinando ritardi nello sviluppo economico e sociale delle popolazioni e dei territori interessati.

In attuazione della predetta riforma costituzionale, con la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) è stato istituito, da un lato, un apposito Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e, dall'altro, è stata istituita una Commissione parlamentare bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

La legge istitutiva ha attribuito alla Commissione numerose competenze sia di tipo ricognitivo, sia propositivo al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità e proporre idonee riforme normative.

In tale contesto, l'Ufficio di Presidenza della Commissione, ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva ad ampio spettro volta ad individuare le risorse finanziarie stanziata, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole; a verificare quali siano i principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti e alla continuità territoriale nonché all'energia; ad individuare, avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei predetti settori; ad esaminare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La Commissione, in attuazione dei compiti previsti dalla legge istitutiva, si propone altresì di svolgere un approfondito esame delle problematiche legate ad alcuni settori strategici per lo sviluppo delle isole, con particolare riferimento alle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, senza tuttavia tralasciare le isole minori.

In tale quadro saranno dedicati appositi approfondimenti:

– alla continuità territoriale – sistema del trasporto aereo e marittimo, per estendere i vantaggi della normativa vigente per la Sardegna anche alla Sicilia;

- alle infrastrutture interne (strade e ferrovie);
- al settore dell’energia (fonti rinnovabili, approvvigionamento e relativi costi);
- agli interventi da adottare nel sistema sanitario insulare;
- alla condizione delle aree interne (estensione del sistema delle Zone economiche speciali – ZES);
- ai Fondi europei, al PNRR in rapporto al principio di insularità.

Sulla base dei dati e delle indicazioni raccolte, l’indagine mira ad individuare possibili strumenti normativi e amministrativi da proporre al Governo e al Parlamento per attuare politiche di sostegno alle popolazioni ed ai territori, contrastando gli svantaggi dovuti alla condizione di insularità, anche valutando opzioni praticabili nell’ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo, e proponendo correttivi al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) previsti dalla normativa italiana vigente, anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

L’indagine dovrebbe articolarsi secondo il seguente programma di audizioni:

- Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;
- Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
- Ministro dell’economia e delle finanze;
- Ministro delle imprese e del *made in Italy*;
- Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministro della salute;
- Presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna;
- Sindaci, assessori ed amministratori degli enti locali;
- rappresentanti dell’Ufficio parlamentare di bilancio;

- Presidente del Comitato sui livelli essenziali delle prestazioni (CLEP);
- Coordinatore dell'Osservatorio sull'insularità Eurispes;
- rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;
- rappresentanti della Commissione tecnica per i fabbisogni standard presso il MEF;
- soggetti italiani o stranieri con incarichi nell'UE o in organismi internazionali;
- rappresentanti dell'ISTAT;
- rappresentanti di enti e società di gestione e distribuzione di reti energetiche e di approvvigionamento idrico;
- rappresentanti di associazioni ambientaliste.

A tale programma di audizioni, che potrà essere integrato a seconda degli approfondimenti ritenuti necessari, potrebbero aggiungersi missioni, da sottoporre all'autorizzazione dei Presidenti delle Camere, dirette ad effettuare sopralluoghi o a partecipare ad incontri inerenti l'oggetto dell'indagine.

